

STATUTO DEL PARTITO POLITICO “BASE POPOLARE”

Art. 1 – Denominazione

È costituita in conformità alla Costituzione Italiana, e ai sensi del Codice Civile, il Partito Politico denominato “Base Popolare”, che potrà essere anche indicata nelle forme abbreviate “La Base”.

Art. 2 – Sede

Il Partito ha sede in ROMA in via degli Scipioni, 132.

Su deliberazione dell’Ufficio di Direzione potrà svolgere la sua attività e fissare sedi operative anche in locali ricevuti in comodato o locati da enti pubblici o privati sul territorio dell’Unione Europea.

Art. 3 – Simbolo

Il simbolo è costituito da un pittogramma bipartito in due rettangoli, uno alla base di colore giallo con la scritta “Popolare” in blu e uno superiore, ascendente, con fondo blu e scritta “Base” in giallo. In aggiunta il simbolo può assumere, nelle sedi idonee, la forma di un logotipo rotondo su fondo grigio chiaro e bordo bianco, in cui sono inserite le parole “Base” in giallo su fondo blu ascendente e “Popolare” su fondo rettangolare giallo.

Art. 4 – Durata

La durata è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Finalità

Il Partito non ha scopo di lucro, neppure indiretto. Ha finalità politiche, culturali e di utilità sociale. La sua struttura è ispirata a principi di democraticità e partecipazione.

Esso si ispira altresì ai valori che costituiscono la tradizione viva del popolarismo italiano ed europeo, secondo i principi del partito popolare europeo stesso. Principi che pongono al centro: la persona, il diritto alla vita, la libertà, la giustizia e la dignità di ogni essere umano, i principi di solidarietà, sussidiarietà e giustizia sociale per un riformismo capace di cambiare in profondità il nostro Paese e l'Europa per dare piena cittadinanza a tutti; e sono volti a realizzare un'Europa unita e democratica, fondata sulle comunità e vicina ai bisogni delle persone, capace di assicurare sviluppo, tutela dei bisogni, sicurezza e pace; il valore del lavoro e della libertà di impresa come espressioni e realizzazioni della persona umana.

Il Partito intende superare i modelli centralisti dei partiti dando voce alla più ampia pluralità di soggettività culturali, associative, civiche e politiche che si riconoscono nell'assoluta priorità della persona rispetto alle istituzioni per costruire un progetto accogliente declinato con laicità inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno.

Per raggiungere i propri scopi può promuovere alleanze trasversali e inclusive con altri movimenti sociali, esperienze civiche, energie imprenditoriali, risorse intellettuali e morali e partiti o associazioni politiche in sintonia con i suoi valori. A tal fine può stipulare forme di collaborazione sia permanente sia occasionale, anche mediante accordi e/o convenzioni.

Art. 6 – Oggetto

Il Partito intende promuovere, sostenere e attuare programmi, progetti, campagne, iniziative e interventi che consentano la diffusione di un pensiero politico ispirato alla cultura politica popolare e liberale, adoperandosi anche per consentire la presenza di suoi esponenti all’interno delle istituzioni. Si riconosce pertanto nei valori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto, della libertà individuale, della solidarietà sociale, della parità di genere e dello sviluppo sostenibile.

Al momento della sua eventuale estinzione devolgerà il proprio patrimonio ad altre iniziative culturali e politiche.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali qui descritte, a meno che non vi siano direttamente connesse perché integrative o ausiliarie, utili al raggiungimento dei suoi scopi e condotte nei limiti della legge.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai contributi e dalle donazioni ricevute dai suoi associati, sostenitori o promotori a mezzo di versamento su conto corrente bancario dedicato, che sarà aperto appena attribuita la legale rappresentanza e individuate le figure con la responsabilità amministrativa di controllo e gestione.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

Ciascun iscritto ha diritto di:

- a) partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione;
- b) candidarsi, cioè di poter essere designato o nominato a cariche interne secondo le norme dello Statuto;
- c) conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
- d) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale, secondo le regole del presente Statuto;
- e) vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 146 del 5 giugno 2019;
- f) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

Ogni iscritto ha il dovere di:

- a) osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi del Partito;
- b) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;
- c) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;
- d) concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita;
- e) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica;
- f) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito;
- g) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze interne.

Art. 9 – Associati e sostenitori

Possono iscriversi, secondo le modalità previste dal presente Statuto ed a fronte del versamento periodico di una quota decisa dall'Ufficio di Direzione, tutti i cittadini dell'Unione Europea che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e si riconoscono nella cultura politica popolare nonché nei programmi, progetti e valori che verranno sviluppati nel tempo.

L'iscrizione non è esclusiva ma aperta anche a coloro che aderiscono a partiti, associazioni e movimenti affini per cultura e collocazione politica, senza che per questo si determinino cause di incompatibilità.

Gli aderenti si distingueranno di conseguenza in due tipologie:

- **Associati:** persone iscritte esclusivamente all'Associazione, che hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto possono contribuire alla nomina di soggetti con doveri di dirigenza e accedere alle cariche interne.
- **Sostenitori:** persone iscritte sia all'Associazione sia ad altri movimenti politici, che intendano contribuire attivamente alle iniziative dell'Associazione e concorrere al suo percorso con piena libertà di opinione e di proposta, che avranno soltanto il diritto di elettorato passivo.

L'iscrizione è individuale e ha valore biennale.

L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC all'Ufficio politico;
- b) in caso di morte;
- c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione si verificherà l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima;
- d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o qualora l'iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nell'Associazione.

La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo Statuto ed in rispetto dello stesso.

All'atto dell'iscrizione si autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni anche in ambito europeo.

Il numero degli iscritti è illimitato.

Possono iscriversi tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al partito. La qualifica di iscritto all'Associazione è intrasmissibile.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 10 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

Deliberativi

- Assemblea congressuale
- Comitato Politico

Di indirizzo

- Comitato Strategico
- Presidente nazionale

Esecutivi

- Ufficio di Direzione
- Coordinatore nazionale
- Segreteria organizzativa
- Comitati territoriali
- Tesoriere

Di controllo

- Collegio dei Probiviri

- Organo di controllo

In linea con la cultura popolare – che si propone di associare costantemente il Pensiero e la Pratica – questi organismi hanno il compito di concentrarsi su tali due aspetti complementari:

- La riflessione su visione, valori e programmi da un lato, compito primario di Comitato Strategico e Comitato Politico;
- La loro efficace traduzione in azioni concrete dall'altro, priorità di Ufficio di Direzione, Segreteria Organizzativa e Comitati Territoriali.

Il ruolo trasversale di associare Pensiero e Pratica, di modo che si alimentino a vicenda, è affidato al Coordinatore, che fa parte sia del Comitato Strategico sia dell'Ufficio di Direzione.

Art. 11 – Assemblea congressuale

L'Assemblea congressuale è la più alta assise dell'Associazione e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocata in via ordinaria ogni tre anni dal Comitato politico, è composta da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione.

Essa può, inoltre, essere convocata in via straordinaria dal Coordinatore nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Comitato politico in carica.

L'Assemblea congressuale elegge l'Ufficio di Direzione e il Comitato Strategico. Spetta al Coordinatore nazionale uscente convocare il Comitato politico per la prima seduta successiva ad ogni Congresso nazionale.

Art. 12 – Comitato Strategico e Presidente del Comitato Strategico

Il Comitato Strategico è eletto dall'Assemblea congressuale nazionale e dura in carica cinque anni. È composto da 25 personalità della politica, della cultura, dell'associazionismo e del mondo delle imprese e delle professioni e in generale della società civile individuate tra coloro che, pur non aderendo all'Associazione, si sono distinte per la qualità della loro opera e la sintonia con la cultura del popolarismo e del liberalismo.

Al suo interno il Comitato Strategico elegge a maggioranza il Presidente. La carica di Presidente ha durata biennale ed è rinnovabile.

La missione del Comitato Strategico e del Presidente è di indirizzo ed è finalizzata ad elaborare, promuovere, sollecitare riflessioni e proposte che ispirino l'indirizzo politico dell'Associazione, i suoi valori e le sue priorità, rinnovandoli ogni volta che l'evoluzione degli equilibri politici e sociali lo richiede.

Art. 13 – Comitato Politico nazionale

Il Comitato politico è organo deliberativo ed è composto da:

- a) Il Presidente del Comitato Strategico;
- b) il Coordinatore nazionale;
- c) i Componenti del Comitato strategico;
- d) i Coordinatori regionali;
- e) i Coordinatori provinciali e delle grandi città;
- f) i membri dell'Ufficio di Direzione
- g) i membri dei Comitati regionali;
- h) i parlamentari nazionali ed europei;
- i) i sindaci, presidenti di provincia, i presidenti di regione;
- l) i ministri, gli assessori.

Il Comitato politico nazionale elegge il Coordinatore nazionale che dura in carica tre anni.

Il Comitato Politico nazionale è il massimo organo deliberativo tra un'Assemblea nazionale e la successiva; è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato strategico, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative.

Il Comitato Politico nazionale è convocato obbligatoriamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richiama il Coordinatore nazionale, l'Ufficio di Direzione o almeno un terzo dei componenti del Comitato.

Il Presidente convoca il Comitato Politico nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di «Base Popolare», almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Comitato Politico nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Delle riunioni del Comitato Politico nazionale sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Politico nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di «Base Popolare».

Il Comitato Politico nazionale approva annualmente i bilanci e ha facoltà di avanzare proposte politiche nazionali. Il Comitato nazionale, in particolare:

- a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale;
- b) può modificare ed integrare lo Statuto nazionale, modificare il simbolo e la denominazione con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
- c) elegge, su proposta del Coordinatore nazionale, il Tesoriere;
- d) elegge i probiviri;
- e) delibera la convocazione dell'Assemblea congressuale, stabilendone la data;
- f) approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;
- g) decide l'eventuale revoca o decadenza del Coordinatore nazionale con deliberazione adottata a maggioranza della metà più uno dei componenti.
- h) nomina il Revisore dei conti interno e la Società di revisione o il revisore dei conti esterno.

Art. 14 – Coordinatore

Il Coordinatore è eletto tra i membri del Comitato Politico.

Il Coordinatore partecipa anche a tutti i lavori del Comitato Strategico al fine di garantire la fluidità della relazione tra Pensiero e Pratica.

Il Coordinatore resta in carica per tre anni ed è rinnovabile.

Il Coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

Il Coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto del partito, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

Il Coordinatore nazionale è titolare del simbolo.

Il Coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo.

Il Coordinatore nazionale, inoltre:

- a) convoca e presiede l'Ufficio di Direzione, e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) guida la delegazione dell'Associazione;
- c) nomina e revoca i responsabili dei settori e i membri della Segreteria organizzativa;
- d) propone al Comitato Politico nazionale la nomina del Tesoriere;
- e) può nominare fino a due vicecoordinatori nazionali;

Il Coordinatore nazionale può essere revocato o dichiarato decaduto dal Comitato Politico nazionale con una maggioranza della metà più uno dei componenti.

Se il Coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, il Comitato Politico nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo Coordinatore nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione dell'Assemblea congressuale.

Art. 15 – Ufficio di Direzione

L'Ufficio di Direzione è composto da 100 membri eletti dall'Assemblea congressuale, con il metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni. L'Ufficio di Direzione è convocato e presieduto dal Coordinatore nazionale.

Sono, comunque, membri di diritto, a titolo consultivo, se non già eletti dall'Assemblea congressuale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il Tesoriere, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti a «Base Popolare», i componenti la Segreteria organizzativa nazionale.

L'Ufficio di Direzione attua le linee politiche dell'Associazione in conformità agli orientamenti dell'Assemblea congressuale e del Comitato Politico, coadiuva il Coordinatore nazionale nella direzione del lavoro dell'Associazione, ne controlla la realizzazione ed è consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

L'Ufficio di Direzione è convocato dal Coordinatore nazionale almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

L'Ufficio di Direzione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Coordinatore nazionale.

L'Ufficio di Direzione, in particolare:

- a) approva i dati del tesseramento nazionale;
- b) approva le liste per le elezioni nazionali ed europee;
- c) determina sia l'importo e la periodicità della quota associativa dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;
- d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Comitato Politico;
- e) delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali;
- f) definisce il numero di componenti delle direzioni regionali, provinciali e delle città metropolitane tenendo conto degli abitanti e degli iscritti del territorio considerato;
- g) approva lo Statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica;
- h) approva i patti federativi di cui all'art. 19 del presente Statuto, su proposta del Coordinatore.

L'Ufficio di Direzione può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

Art. 16 – Segreteria Organizzativa Nazionale

La Segreteria Organizzativa è responsabile di calendario, agenda, logistica, attuazione e budget di tutte le iniziative dell'Associazione, nonché di tutte le campagne elettorali cui i suoi componenti dovessero partecipare.

Coordina inoltre le relazioni con i Comitati Territoriali allo scopo di garantirne la continuità e l'efficacia.

La Segreteria nazionale è organo di collaborazione del Coordinatore nazionale che ne nomina il responsabile e i componenti, delegando a ciascuno le responsabilità dei vari settori relativi alle varie questioni necessarie all'organizzazione del partito.

Fanno parte di diritto della Segreteria organizzativa nazionale il Coordinatore nazionale, il Presidente del Comitato Strategico, il Tesoriere e i vicecoordinatori nazionali. Oltre ai membri di diritto, la Segreteria nazionale è composta da altri 9 componenti.

La Segreteria organizzativa nazionale svolge il ruolo di coadiuvare il Coordinatore nazionale nell'indirizzo politico del Partito e nell'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi.

La Segreteria nazionale ha la stessa durata del coordinatore nazionale.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. È responsabile della sua rendicontazione annuale da presentare all'Ufficio di Direzione e al Comitato Politico.

Il Tesoriere è inoltre intestatario dei poteri di firma e per tutti i rapporti giuridici e economico-finanziari nonché i poteri di disposizione dei conti correnti bancari dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti.

Su delega scritta del Tesoriere, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di «Base Popolare».

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Politico a maggioranza dei presenti, su proposta del Coordinatore nazionale e ha la durata di tre anni.

Il Tesoriere fa parte della Segreteria organizzativa nazionale.

Il Tesoriere nazionale nomina i Tesorieri regionali, sentito il rispettivo Coordinatore regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere nazionale cessa dalla carica prima del termine, il Coordinatore nazionale designa un Tesoriere nazionale che rimane in carica sino alla successiva convocazione del Comitato Politico nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere nazionale.

Il Tesoriere nazionale può essere revocato dal Comitato Politico nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Coordinatore nazionale o almeno un terzo dei componenti il Comitato Politico nazionale.

Il Tesoriere, in particolare:

- a)* cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;
- b)* gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;
- c)* compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto di «Base Popolare»;
- d)* è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale;
- e)* agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;
- f)* è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;
- g)* incassa crediti ed effettua pagamenti;
- h)* stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;
- i)* recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed è il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro;
- l)* può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
- m)* instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

n) predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro i termini di legge sul sito internet dell'Associazione.

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali è tenuto a uniformarsi alle disposizioni di sua competenza del Tesoriere; la mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli iscritti e può costituire causa di commissariamento.

Il Tesoriere nazionale non può, senza preventiva autorizzazione della Segreteria organizzativa da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 50.000/00 (cinquantamila/00).

Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge.

Art. 18 – Comitati Territoriali

I Comitati sono il nucleo centrale dell'Associazione, poiché consentono, da un lato, la diffusione della sua politica nei territori e permettono, dall'altro lato, di raccogliere le istanze e i bisogni che chiedono rappresentanza e tutela.

I Comitati, in linea generale, corrispondono ai livelli amministrativi territoriali (regioni, province, città, municipalità), secondo un'articolazione progressiva per la quale il livello inferiore deve essere organizzato in raccordo e in coordinamento con i livelli territoriali superiori. È comunque lasciata autonomia organizzativa a ciascun ambito territoriale regionale, purché nel perimetro dei principi dell'associazione.

I Comitati territoriali comunque prevedono i seguenti organi:

a) a livello regionale: l'Assemblea congressuale regionale; il Coordinatore regionale; il Comitato regionale; Il Comitato strategico regionale; Il Presidente regionale; l'Ufficio Politico regionale; la Segreteria organizzativa regionale; il Tesoriere regionale;

b) nelle province: l'Assemblea congressuale provinciale; il Coordinatore provinciale; il Comitato provinciale; il Comitato strategico provinciale; il Presidente provinciale; l'Ufficio Politico provinciale; la Segreteria organizzativa provinciale; il Tesoriere provinciale;

c) nelle città metropolitane: l'Assemblea congressuale della città metropolitana; il Coordinatore della città metropolitana; il Comitato della città metropolitana; il Comitato strategico della città metropolitana; il Presidente della città metropolitana; l'Ufficio Politico della città metropolitana; la Segreteria organizzativa della città metropolitana; il Tesoriere della città metropolitana.

Tali organi hanno le medesime funzioni e competenze attribuite dal presente statuto agli omologhi organi nazionali.

I Comitati territoriali hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza.

Possono comunque costituirsi Comitati su iniziativa di ogni singolo Associato che ne presenti la proposta al Coordinatore, motivandola con ragioni geografiche o tematiche.

La costituzione di un Comitato avviene mediante lo svolgimento di un'assemblea congressuale pubblica alla quale prendono parte tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, nel corso della quale vengono presentate le candidature per le cariche territoriali, secondo l'articolazione degli organi del presente statuto. L'elezione degli organi può avvenire anche attraverso una piattaforma on-line verificata e autorizzata dall'Ufficio di Direzione nazionale.

I Comitati Territoriali eleggono al loro interno i propri rappresentanti in seno all'Assemblea congressuale nazionale, in ragione del numero stabilito dal Comitato Direttivo nazionale sulla base del rapporto tra cittadini residenti e iscritti all'associazione.

I Comitati agiscono sulla base dei principi di sussidiarietà e autonomia.

La segreteria organizzativa promuove e cura la costituzione dei Comitati Territoriali sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Politico.

Fino alla costituzione dei comitati territoriali le rispettive competenze sono attribuite all'Ufficio di Direzione nazionale, il quale può nominare, su proposta del Coordinatore e del Presidente, organi transitori.

I comitati territoriali, nell'ambito delle linee politiche generali fissate dall'Assemblea Congressuale e dal Comitato nazionale, hanno piena autonomia operativa e organizzativa.

I comitati territoriali negli organi competenti, sulla scorta dell'impianto nazionale, per il rispettivo livello amministrativo di competenza:

- a) Approvano le candidature e le liste per le elezioni amministrative di competenza;
- b) Approvano i documenti di attuazione locale dell'indirizzo politico generale;
- c) Individuano le questioni programmatiche territoriali più significative e qualificanti sulle quali impegnare le attività dell'Associazione locale.

I comitati territoriali regionali sono destinatari del 70% delle risorse relative al tesseramento di soci residenti nella regione. A loro volta i comitati territoriali provinciali sono destinatari del 70% delle risorse attribuite alla regione di appartenenza. Il Tesoriere adotta ogni provvedimento necessario per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 19 – Patti federativi

L'Associazione di fonda, tra l'altro, sui principi di autonomia e sussidiarietà volti a rendere compatibili le esigenze di rappresentanza delle specificità territoriali e di tutela dei relativi bisogni attraverso lo strumento istituzionale più prossimo e aderente, all'interno comunque di un quadro unitario nazionale ed europeo. Per tali ragioni l'Associazione Base Popolare favorisce i Patti federativi, volti da un lato a interpretare i principi richiamati e, dall'altro lato, finalizzati a costruire forme più avanzate di coordinamento tra movimenti politici affini per ispirazione ideale e culturale.

A tale fine l'Associazione Base Popolare individua quattro tipologie di patti federativi: a) Patti di sostituzione territoriale; b) Patti di portata nazionale; c) Patti di natura locale; d) Patti *one issue*.

- Patti di sostituzione territoriale: in tale caso il Patto prevederà che il corrispondente Comitato territoriale di Base Popolare venga sostituito dalla struttura politico-organizzativa con esso federata. Fermi i principi generali di Base Popolare le modalità operative del patto sono libere.
- Patto di portata nazionale: in tale caso il Patto regola il rapporto di federazione tra l'Associazione e un'altra organizzazione presente sull'intero territorio nazionale. L'accordo dovrà regolare i diritti e doveri dei contraenti, anche per quel che concerne gli aspetti di natura finanziaria.
- Patto di natura locale: è il Patto che si stabilisce con un'organizzazione che opera in uno specifico territorio (es. una lista civica a livello comunale): esso, a differenza degli accordi di sostituzione, disciplina un rapporto di collaborazione sussidiaria tra il partito e l'organizzazione federata.
- Patto "*one issue*": è il Patto che viene siglato in vista di una battaglia politica su un tema specifico (es. la ricostruzione delle aree interne colpite dal sisma del 2016; la raccolta di firme per una battaglia referendaria o una legge di iniziativa popolare) e dura il tempo necessario richiesto dalla specifica questione.

I Patti federativi sono sottoscritti dal Coordinatore nazionale. Nel caso di Patti di natura locale essi sono sottoscritti anche dal Coordinatore locale del livello territoriale corrispondente, o più prossimo, al soggetto contraente.

I Patti sono deliberati dall'Ufficio di Direzione su proposta del Coordinatore. I Patti di natura locale sono deliberati anche dall'Ufficio di Direzione locale del livello territoriale corrispondente, o più prossimo, al soggetto contraente.

Art. 20 – Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali

L'Ufficio di Direzione può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento dell'Ufficio di Direzione è immediatamente esecutivo.

È fatta salva la possibilità per gli iscritti ritenuti responsabili di comportamenti o azioni censurabili di far valere il diritto di difesa sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio mediante la predisposizione di memorie o scritti difensivi o con altri mezzi ritenuti all'uopo utili.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri.

Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

- a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto;
- b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo Statuto;
- c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
- d) irregolarità amministrative;
- e) irregolarità economiche e finanziarie.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario *ad acta* con il compito di ricostituire l'organo.

Art. 21 – Controllo interno, trasparenza e controllo del rendiconto

Il revisore dei conti interno vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo funzionamento. Il revisore dei conti interno esercita, altresì, il controllo contabile ed ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il revisore dei conti interno è nominato dal Comitato Politico nazionale fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Il revisore dei conti interno resta in carica 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo dell'incarico per un altro triennio.

In caso di sue dimissioni, il Comitato Politico nazionale nomina un Revisore dei conti interno nella prima seduta utile.

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una società di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzietà rispetto al partito. La società di revisione o il revisore unico è nominato dal Comitato Politico Nazionale su proposta del Coordinatore nazionale. La società di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96

Art. 22 – Rendiconto economico e finanziario

Il Comitato Politico approva il rendiconto annuale redatto dal Tesoriere e lo presenta all'Assemblea per approvazione definitiva.

L'esercizio sociale è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Comitato Politico nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza ei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei probiviri:

- a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;
- b) si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;
- c) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali;
- d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;
- e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto;
- f) decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;
- g) espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

Art. 24 – Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari

Il Collegio dei probiviri può irrogare le seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto:

- a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;
- b) sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa non può superare la durata di dodici mesi;
- c) espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati all'Ufficio di Direzione.

Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. Il Collegio dei probiviri può anche procedere d'ufficio.

La contestazione viene notificata dal Coordinatore nazionale agli iscritti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.

Ogni iscritto può presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al Comitato dei probiviri.

Sulle decisioni del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo alla Ufficio di Direzione entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

L'Ufficio di Direzione entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato.

In tale specifica occasione, il Coordinatore nazionale non prende parte in quanto è il soggetto che ha avviato l'azione disciplinare.

Pertanto, l'Ufficio di Direzione viene convocato e presieduto da uno dei vice coordinatori nazionali o da altro membro designato dall'Ufficio stesso. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il

diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

Art. 25 – Giurisdizione esclusiva

Gli iscritti a «Base Popolare» e tutti i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attività nei confronti del partito, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 26 – Elezioni e candidature

Per tutte le candidature, a esclusione di quelle relative a elezioni con preferenze e amministratori uscenti, nonché ad esclusione dei casi

di candidature concordate da una coalizione di alleati, ove vi siano più pretendenti si ricorre, di base, al principio delle Primarie aperte.

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo sono ratificate dall'Ufficio di Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono approvate dall'Ufficio di Direzione regionale competente e trasmesse all'Ufficio di Direzione nazionale per la presa d'atto, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono ratificate dall'Ufficio di Direzione provinciale, mentre nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti sono deliberate dall'Assemblea del comitato locale interessato all'elezione e trasmesse al Direttivo provinciale per la presa d'atto. In caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate all'Ufficio di Direzione provinciale.

Le decisioni in merito alla stipula di alleanze politiche locali sono nella disponibilità degli organi territoriali coinvolti e devono essere discusse in una apposita riunione dell'Ufficio Politico nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto. I criteri si attengono ai seguenti principi:

- a) uguaglianza di tutti elettori;
- b) rappresentatività sociale e territoriale dei candidati;
- c) merito e competenza;
- d) trasparenza nella procedura di selezione;
- e) garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
- f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne;
- g) rappresentanza di entrambi i generi.

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
- b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico e comunque sono considerati decaduti di diritto.

Art. 27 – Doveri degli eletti

Gli eletti ad ogni livello devono:

- a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;
- b) versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato;
- c) collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti di «Base Popolare» per attuare la linea politica del partito.

Art. 28 – Gruppi parlamentari e consiliari

I Gruppi parlamentari e consiliari di «Base Popolare» hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.

Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Art. 29 – Rappresentanza di genere

«Base Popolare» promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

In ogni organismo collegiale ciascun genere non potrà superare il 60% dei componenti.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

«Base Popolare» garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:

- a) consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- b) consentire la formazione di un *database* centrale degli iscritti/ aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati;
- c) rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;
- d) consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all'art. 5 del presente Statuto;
- e) verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;

f) per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente Statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge.

Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 31 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dai tre quarti dei componenti di un Comitato Politico nazionale appositamente convocato allo scopo.

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, il Comitato Politico nazionale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli iscritti di «Base Popolare», sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti del Codice Civile nonché le normative previste dalle leggi speciali in materia.

Norme Transitorie

Art. I

Fino alla celebrazione della prima Assemblea Congressuale nazionale, «Base Popolare» continua ad essere diretta dal Coordinatore nazionale eletto dal vigente Comitato Esecutivo e dal Comitato stesso, nonché dal Presidente del Comitato Strategico e dal Comitato Strategico stesso, ciascuno per le rispettive competenze statutarie.

Il Coordinatore nazionale ha altresì competenza per ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie – su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici – per l'iscrizione di «Base Popolare» al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

Art. II

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale resta valido ed efficace il precedente statuto di Base Popolare ed i relativi organi per le competenze ivi previste.

Art. III

Sino alla celebrazione dei primi Congressi regionali e provinciali la nomina dei Comitati promotori regionali e provinciali è affidata all'Ufficio di Direzione su proposta del Coordinatore. Il ruolo di componente degli organismi nazionali è incompatibile con ruoli apicali regionali e provinciali.

Art. IV

Ha immediata applicazione l'art. 17 del presente Statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità del Tesoriere.

Art. V

La prima Assemblea Congressuale nazionale si terrà entro il 30 giugno 2025 e sarà convocato formalmente dal Coordinatore nazionale sulla base degli iscritti a Base Popolare dalla data della sua costituzione, sino al termine di giorni 15 prima della celebrazione dell'Assemblea.

Spetta al Coordinatore nazionale convocare il Comitato Politico per la sua prima seduta successiva all'Assemblea Congressuale nazionale.